



ALLEGATO A

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ATTUAZIONE DELLA SOTTOMISURA 4.3 “SOSTEGNO AD INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA” TIPO DI OPERAZIONE 4.3.1.

“SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI AGRICOLI IN INFRASTRUTTURE PER MIGLIORARE LA GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA”

ANNUALITA' 2018

INDICE

1. Finalità e Risorse	3
1.1 Finalità e obiettivi	3
1.2 Dotazione finanziaria	3
2. Beneficiari e condizioni di accesso specifiche	3
2.1 Richiedenti/Beneficiari	3
2.2 Condizioni di accesso specifiche per il tipo di operazione 4.3.1	4
3. Interventi finanziabili e spese ammissibili	4
3.1 Interventi finanziabili	4
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi	6
3.2.1 Titolarità della Concessione di derivazione	6
3.2.2 Cantierabilità degli investimenti	6
3.2.3 Condizioni di ammissibilità collegate all'art. 46 –Reg. UE n. 1305/13	6
3.2.4 Ulteriori condizioni per gli investimenti in infrastrutture irrigue.....	8

3.2.5. Proprietà pubblica delle opere eseguite	9
3.3 Massimali e minimali.....	9
3.4 Interventi/spese non ammissibili.....	9
3.5 Intensità del sostegno	9
3.6 Cumulabilità.....	10
3.7 Acquisto di terreni ed esproprio per pubblica utilità	10
3.8 Spese generali	10
4. Criteri di selezione/valutazione	10
4.1 Criteri di selezione/valutazione.....	10
5. Durata della graduatoria	12

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il tipo di operazione denominato 4.3.1. "Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica", previsto nell'ambito della sottomisura 4.3. - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" di cui all'art. 17, comma 1, lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, supporta investimenti per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture irrigue consortili pubbliche, per promuovere i seguenti obiettivi:

- favorire modalità di approvvigionamento idrico alternative rispetto al prelievo di acque sotterranee;
- incentivare l'accumulo e la distribuzione di acque superficiali;
- promuovere la distribuzione irrigua consortile e incrementare l'efficienza delle infrastrutture per l'irrigazione;
- migliorare la gestione dei prelievi irrigui con l'introduzione di adeguati sistemi di controllo e di misura;
- favorire il risparmio idrico.

In attuazione dell'art.46 del Reg (UE) 1305/2013, i Piani di Gestione delle Acque di riferimento sono quelli approvati con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successivamente notificati alla Commissione Europea da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per i seguenti Distretti Idrografici:

- Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale;
- Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale;
- Distretto Idrografico del Fiume Serchio;
- Distretto Idrografico del Fiume Po.

1.2 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è di 4 milioni di euro, riservandosi la facoltà di verificare, successivamente, se vi sia la possibilità di ulteriori integrazioni.

2. Beneficiari e condizioni di accesso specifiche

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Il sostegno è diretto agli Enti irrigui che hanno competenza nella distribuzione dell'acqua per l'irrigazione e svolgono attività di gestione e controllo delle opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, a servizio di una pluralità di utenti, in forma collettiva.

Sono ammessi pertanto a beneficiare del sostegno:

- i Consorzi di bonifica istituiti con la legge regionale n. 79/2012 .
- l'Ente Acque Umbre Toscane (EAUT)

E' escluso l'accesso al sostegno per le aziende agricole, sia singole che associate.

2.2 Condizioni di accesso specifiche per il tipo di operazione 4.3.1

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono essere in regola con il pagamento del canone irriguo, per i titolari di concessione di derivazione di acque pubbliche, o del corrispettivo irriguo previsto dal rapporto di convenzione stipulato con il titolare della concessione di derivazione.

Detto requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre deve essere posseduto, e verificato, prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi (in questa fase la verifica va fatta anche con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

Nel caso venga riscontrata una eventuale inadempienza collegata al mancato pagamento del canone irriguo/corrispettivo irriguo, in fase di istruttoria della domanda di pagamento, questa deve essere comunicata al beneficiario affinché si metta in regola nei modi e nei termini fissati dalle disposizioni in materia, prima dell'emissione dell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione.

Il richiedente si impegna a pagare, nei modi e nei termini indicati dalle disposizioni in materia, il canone irriguo/corrispettivo irriguo per tutto il periodo di impegno ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni"

3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

Il tipo di operazione 4.3.1. supporta investimenti di interesse regionale, relativi a bacini e accumuli consortili al di sotto dei 250.000 metri cubi, con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo, non ammissibili dal PSRN nazionale, coerentemente con la demarcazione contenuta nell'Accordo di Partenariato e specificata nel PSRN 2014-2020. I limiti di dimensione si riferiscono alla capacità utile dell'invaso.

I suddetti investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono avere un esclusivo impiego irriguo e devono avere per oggetto una o più delle seguenti tipologie di acque:

- superficiali, derivate da corpi idrici superficiali correnti o stagnanti;
- sotterranee, solo nel caso di interventi di miglioramento di infrastrutture irrigue consortili già esistenti.

3.1 Interventi finanziabili

Sono ammissibili investimenti per la realizzazione e il miglioramento di bacini e accumuli consortili (invasi, laghetti, vasche di accumulo e di compenso) < 250.000 mc e dei sistemi di adduzione, delle reti di distribuzione e delle relative attrezzature, nonché investimenti per l'installazione di sistemi di controllo e di misura, collegati ai bacini e agli accumuli consortili sopra menzionati.

In particolare sono finanziabili i seguenti interventi:

1) Realizzazione di nuovi bacini e accumuli per l'approvvigionamento idrico, di capacità inferiore ai 250.000 mc, e dei relativi sistemi di adduzione e di distribuzione.

Sono ammissibili le spese relative a:

- a) opere per la raccolta e lo stoccaggio delle acque;
- b) opere per la regolazione dei deflussi (es. scarico di superficie e scarico di fondo);
- c) opere per la messa in sicurezza (ad es. recinzioni, cancelli, scalette e cartelli);
- d) realizzazione di sistemi di adduzione;
- e) realizzazione di reti di distribuzione;

f) acquisto ed installazione di strumentazione per la misura ed il controllo delle acque.

L' intervento può essere finanziato soltanto se il bacino o l'accumulo realizzato è collegato ad uno schema irriguo già esistente e funzionante o, se questo è assente, qualora sia prevista la contemporanea realizzazione e attivazione di una rete di adduzione/ distribuzione a servizio del bacino (o dell'accumulo).

2) Miglioramento di bacini e accumuli per l'approvvigionamento idrico, di capacità inferiore ai 250.000 mc,

Sono ammissibili le spese relative a:

- a) interventi di ampliamento, risagomatura e impermeabilizzazione di bacini e accumuli;
- b) opere per la regolazione dei deflussi (es. scarico di superficie e scarico di fondo);
- c) interventi per il miglioramento della sicurezza, purchè collegati, ad uno degli interventi di cui ai punti a) e b);
- d) acquisto ed installazione di strumentazione per la misura ed il controllo delle acque.

L' intervento può essere finanziato soltanto se il bacino o l'accumulo è collegato ad uno schema irriguo già esistente e funzionante o, se questo è assente, qualora sia prevista la contemporanea realizzazione e attivazione di un sistema di adduzione e/o di una rete di distribuzione a servizio del bacino o dell'accumulo;

3) Miglioramento di sistemi di adduzione e/o di reti di distribuzione di schemi irrigui esistenti collegati a bacini e accumuli inferiori ai 250.000 mc.

Sono ammissibili le spese relative a:

- a) miglioramento di sistemi di adduzione;
- b) miglioramento di reti di distribuzione;
- c) realizzazione di opere di collegamento (anche con altri schemi irrigui);
- d) acquisto ed installazione di strumentazione per la misura ed il controllo delle acque.

4) Completamento funzionale di schemi irrigui esistenti collegati a bacini e accumuli di capacità inferiore ai 250.000 mc

Sono ammissibili le spese relative a:

- a) realizzazione di sistemi di adduzione
- b) realizzazione di reti di distribuzione
- c) realizzazione di opere di collegamento (anche con altri schemi irrigui)
- d) acquisto ed installazione di strumentazione per la misura ed il controllo delle acque

5) Installazione di sistemi di controllo e di misura su schemi irrigui collegati a bacini e accumuli inferiori ai 250.000 mc;

Sono ammissibili le spese relative a:

- a) acquisto ed installazione di sistemi di automazione, di controllo (e telecontrollo) e di misura

Non sono ammessi :

- gli interventi eseguiti su infrastrutture aziendali e su infrastrutture interaziendali private, anche se gestite da Enti irrigui;
- gli interventi su infrastrutture irrigue connesse a bacini e accumuli di capacità uguale o superiore ai 250.000 mc;

- gli interventi su infrastrutture irrigue non connesse ad alcun bacino o accumulo;
- gli interventi per la realizzazione ex novo di infrastrutture irrigue alimentate da acque sotterranee.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1 Titolarità della Concessione di derivazione

Gli investimenti sono ammessi al sostegno se :

- a) l'ente irriguo è titolare di una concessione di derivazione di acque pubbliche sul corpo idrico che alimenta l'opera irrigua oggetto di finanziamento, rilasciata ai sensi della normativa regionale di riferimento. Detta concessione di derivazione di acque pubbliche deve essere in corso di validità al momento della presentazione della domanda di aiuto e deve avere una durata sufficiente a coprire tutto il periodo di impegni ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- b) esiste un rapporto convenzionale tra l'ente irriguo che richiede il sostegno e il soggetto titolare della concessione di derivazione sul corpo idrico che alimenta l'opera oggetto di intervento. Il rapporto di convenzione deve presentare le stesse caratteristiche di validità e durata sopra riportate per le concessioni.

I requisiti di cui al punto a) e b) devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi (in questa fase la verifica va fatta anche con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

Sono ammissibili a finanziamento i progetti allo stato di progettazione definitiva, che siano stati approvati almeno in linea tecnica al momento della presentazione della domanda di aiuto su ARTEA. Il livello progettuale degli interventi dovrà essere rispondente alla normativa vigente dei lavori pubblici (D.lgs 50/2016 "Codice degli Appalti")

In caso di stralci funzionali, sono ammissibili a finanziamento soltanto i progetti che, anche se compresi in uno schema infrastrutturale più ampio, possono entrare in funzione indipendentemente dal completamento dell'intero schema.

3.2.3 Condizioni di ammissibilità collegate all'art. 46 –Reg. UE n. 1305/13

1) Gli investimenti sono ammessi al sostegno e al pagamento dell'aiuto se:

- a) è prevista l'installazione di un contatore che misura il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno, se non risulta essere già presente.
- b) è prevista l'installazione di un contatore nel punto di prelievo dello schema irriguo/distretto irriguo oggetto di investimento, qualora non già presente o non coincida con quello relativo all'investimento.

L'installazione del contatore nel punto di prelievo, di cui al punto b), per gli schemi irrigui/distretti irrigui già esistenti è una voce di spesa ammessa al pagamento se la sua esecuzione avviene prima

del termine fissato dalle disposizioni di legge in materia, che ne rendono obbligatoria la sua installazione.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il beneficiario si impegna a trasmettere al soggetto che ha rilasciato la concessione di derivazione delle acque pubbliche o al soggetto titolare della concessione, con il quale l'ente irriguo ha stipulato una convenzione, la lettura della misura (metri cubi) dei volumi prelevati nell'anno precedente; tale impegno deve essere assolto per tutta la durata del periodo di impegno ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni".

2) Gli interventi di miglioramento, di cui ai punti 2) e 3) nonché l'intervento 5), di cui al par. 3.1, che riguardano bacini e accumuli, sistemi di adduzione e reti di distribuzione consortili sono ammessi al sostegno e al pagamento dell'aiuto se garantiscono un risparmio idrico potenziale minimo superiore al 15 %, secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente.

La valutazione del risparmio idrico potenziale minimo deve essere eseguita per ciascuno dei suddetti interventi, raffrontando il volume di acqua che si preleverà dal corpo idrico con il nuovo schema irriguo, al termine dell'intervento di miglioramento, rispetto alla media dei volumi prelevati nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto. Tale valutazione dovrà essere supportata da specifica documentazione ed inserita nell'ambito di una relazione tecnica allegata alla domanda di aiuto.

I quantitativi prelevati in fase ex ante all'investimento devono essere giustificati con l'ausilio della seguente documentazione:

- 1) i dati dei volumi prelevati, nel caso di presenza di un misuratore al prelievo;
- 2) specifiche valutazioni dei consumi irrigui ex ante, in assenza di un misuratore al prelievo.

I quantitativi prelevati post investimento devono essere determinati sulla base della tipologia di azione attuata (es. riduzione delle perdite per il miglioramento delle reti) e delle caratteristiche tecniche dell'impianto che si andrà a realizzare.

I quantitativi prelevati in fase ex ante e quelli stimati in fase post intervento dovranno essere determinati con riferimento ai piani di coltivazione attuati nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto.

3) Gli interventi di miglioramento, che riguardano bacini e accumuli, sistemi di adduzione e reti di distribuzione consortili già esistenti non sono ammessi al sostegno e al pagamento dell'aiuto quando incidono su corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone per motivi inerenti alla quantità d'acqua nel pertinente Piano di Gestione delle Acque dei Distretti idrografici.

Le condizioni di cui al presente punto non si applicano agli investimenti che riguardano:

- a) la creazione di un bacino o di un accumulo;
- b) un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica;

4) Gli interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammessi al sostegno quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- a) Lo stato del corpo idrico interessato dall'intervento non è ritenuto meno di buono per motivi inerenti alla quantità d'acqua nel pertinente Piano di Gestione del Distretto Idrografico.

Questa condizione non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti prima del 31/10/2013 se sono soddisfatte le condizioni di seguito elencate:

- I) Il bacino in questione è identificato nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico ed è soggetto ai requisiti di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e) della direttiva quadro sulle acque (Direttiva 2000/60/CEE);
- II) Al 31/10/2013 era in vigore un limite massimo sulle estrazioni totali dal bacino ovvero un livello minimo di flusso prescritto nei corpi idrici interessati dal bacino;
- III) Tale limite massimo o livello minimo di flusso prescritto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva quadro sulle acque; nonché
- IV) L'investimento in questione non comporti estrazione al di là del limite massimo in vigore al 31/10/2013 e non ne deriva una riduzione del livello di flusso dei corpi idrici interessati al di sotto del livello minimo prescritto in vigore al 31/10/2013;

Il soddisfacimento delle condizioni di cui ai precedenti punti I), II), III) e IV) deve essere attestato dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico competente.

b) un'analisi ambientale firmata da un tecnico abilitato dimostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente.

Per i progetti soggetti a VIA, lo studio di impatto ambientale, corredato dal parere di compatibilità ambientale rilasciato dall'autorità competente a valle della procedura, costituisce la richiesta analisi ambientale.

Per i progetti per i quali la normativa non prevede la procedura di VIA, un'analisi ambientale che dimostri che l'investimento non avrà un impatto negativo sull'ambiente dovrà essere effettuata dal proponente e approvata dall'ufficio regionale competente.

Ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerare irrigate le superfici nelle quali nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto) era attivo un impianto di irrigazione. Un impianto di irrigazione è considerato "attivo" quando alimentato, nei cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto, da acque pubbliche di cui il soggetto risulta essere regolarmente titolare di concessione di derivazione o da acque pubbliche di cui risulta essere regolarmente titolare di concessione un altro soggetto con il quale l'ente irriguo ha stipulato una convenzione.

3.2.4 Ulteriori condizioni per gli investimenti in infrastrutture irrigue

Trasmissione dati al SIGRIAN

In accordo con quanto previsto dal DM MIPAAF del 31/07/2015, i beneficiari dovranno trasmettere al SIGRIAN i dati relativi all'intervento di cui alla domanda di sostegno, secondo il formato previsto dal SIGRIAN.

In particolare occorrerà fornire le seguenti informazioni:

- una descrizione generale dell'intervento;
- dati georeferenziati vettoriali relativi all'intervento con annessi attributi alfanumerici;
- interventi o tratti di rete di collegamento dell'intervento ad opere già esistenti (qualora queste non siano già presenti in SIGRIAN o non aggiornate);
- cartografia di base (preferibilmente Carta Tecnica Regionale o similare).

Inoltre, in conformità a quanto stabilito dalle Linee guida approvate con DM Mipaaf del 31/07/2015 e dalle disposizioni regionali di recepimento, è fatto obbligo all'Ente irriguo beneficiario di

trasmettere al SIGRIAN entro il 31 marzo di ciascun anno i dati riferiti all' anno precedente relativi allo schema irriguo finanziato sui volumi prelevati, utilizzati e restituiti al reticolo idrografico, misurati o stimati secondo le "Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)" approvate in Conferenza Stato Regioni del 3 agosto 2016, nonché secondo le "Disposizioni regionali per la stima dei volumi idrici ad uso irriguo e la trasmissione al SIGRIAN dei dati relativi ai prelievi per auto approvvigionamento" .

3.2.5. Proprietà pubblica delle opere eseguite

Le aree espropriate o comunque acquisite, le opere realizzate ed i beni immobili acquistati dovranno essere intestati alla Regione Toscana secondo quanto disposto dagli artt. 31 e 32 della L.R. 79/2012, dove applicabili, ed assunte in inventario nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 77/2004. Tutti gli atti propedeutici all'acquisizione della proprietà - quali ad esempio piani particellari di espropri, decreti definitivi di esproprio, indennità corrisposte o atti di trascrizione della proprietà - dovranno obbligatoriamente essere trasmessi a Regione Toscana - Settore Patrimonio e Logistica.

3.3 Massimali e minimali

L'importo massimo del contributo concedibile per beneficiario (indipendentemente dal numero di progetti presentati) è pari a € 1.500.000; non sono ammesse domande di aiuto con un contributo pubblico concedibile inferiore a € 100.000.

Un beneficiario può presentare più di un progetto, fermo restando l'importo massimo complessivo concedibile di 1.500.000 € per beneficiario.

Per i progetti parzialmente finanziabili per esaurimento delle risorse, oppure per effetto del punto precedente, i beneficiari possono accettare il finanziamento parziale purchè si impegnino a realizzare il progetto per intero.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto, o determinato in fase di istruttoria di ammissibilità, scende al di sotto del suddetto limite minimo; viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo richiesto, o determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

3.4 Interventi/spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese relative a:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
- acquisto di macchinari necessari per la realizzazione delle opere

La quota complessiva delle spese per gli investimenti immateriali non può essere superiore al 10% dell'intero investimento.

3.5 Intensità del sostegno

Secondo quanto stabilito nel PSR 2014-2020 dalla scheda del tipo di operazione 4.3.1, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

La percentuale di contribuzione prevista per tutti gli investimenti, comprese le spese generali, è pari al 100% dei costi ammissibili.

3.6 Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

3.7 Acquisto di terreni ed esproprio per pubblica utilità

Le spese relative all'acquisto di terreni, ivi incluse le indennità di esproprio per pubblica utilità relative al solo valore del bene immobile (terreno), sono ammissibili fino al limite massimo del 10% del totale delle spese ammesse a contributo al netto del costo stesso di acquisto del terreno e delle spese generali.

Sono escluse le spese non riconducibili direttamente al valore del bene, quali le indennità riconosciute per frutti pendenti, occupazioni temporanee, et similia.

3.8 Spese generali

Le spese generali sono ammesse nel limite del 10% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali (investimenti per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature).

4. Criteri di selezione/valutazione

4.1 Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità, dettagliate nella tabella seguente:

Criteria	Specifiche	Punti
Territoriale	A) UTE indicata in domanda con superficie ricadente in Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN)	7
	B1) UTE indicata in domanda con superficie ricadente prevalentemente (>50 %) in zona B	1
	B2) UTE indicata in domanda con superficie ricadente prevalentemente (> 50 %) in zone C e D	2
	C) UTE indicata in domanda con superficie ricadente in zone montane (ex art. 32 del reg. UE 1305/2013 comma 1. lett. a) > 20%	3
I punteggi dei criteri territoriali di cui ai punti A, B e C sono cumulabili fra loro. Non sono cumulabili fra loro i punteggi di cui alle lettere B1 e B2.		
Tipologia intervento	a) Interventi di miglioramento su bacini consortili < 250.000 mc e su sistemi di adduzione e su reti di distribuzione collegati a bacini <250.000 mc	6
	b) Interventi su sistemi di controllo e misura collegati a bacini < 250.000 mc	4
	c) Interventi di completamento funzionale di schemi irrigui esistenti	8
	d) Interventi di miglioramento che garantiscono un Risparmio idrico potenziale >25 %	10
I punteggi di cui alle lettere a), b), c) del criterio tipologia di intervento sono cumulabili fra loro. Il punteggio del criterio tipologia di intervento di cui alla lettera d) è cumulabile con il punteggio di cui alla lettera a).		
I punteggi relativi ai criteri territoriali e alla tipologia di intervento sono cumulabili fra loro..		
	Totale	40

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minor importo di contributo richiesto in domanda di aiuto.

Le domande di aiuto con un punteggio totale al di sotto di 5 punti saranno escluse dall'aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5. Durata della graduatoria

La graduatoria resta aperta fino alla data di pubblicazione sul BURT di un nuovo bando del tipo di operazione 4.3 ""Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica"". Entro quella data sono possibili eventuali scorrimenti di graduatoria.